

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E L'ESDEBITAMENTO DI DIRITTO

Rag. Marco Camerini

ODCEC SIENA – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Titolo V – Capo IX – Artt. dal 268 al 277 del CCII

- ❖ **NOVITA'**: Abroga, supera e razionalizza la precedente normativa della Legge n.3/2012.
- ❖ **RIFLESSIONI**: E' forse l'Istituto Minore che concentra la maggior parte delle innovazioni.
- ❖ **NOTE**: Il CCII inserisce tale Istituto accanto alla disciplina maggiore modificandone alcuni aspetti. Gli altri Istituti del sovra indebitamento invece sono inseriti ed affiancati agli altri strumenti di regolarizzazione della crisi (Capo II Artt. Da 65 a 83)



I SOGGETTI

- ✓ Consumatore
- ✓ Professionista
- ✓ Impresa Minore
- ✓ Impresa Agricola
- ✓ Start Up innovativa
- ✓ Ogni altro debitore non assoggettabile alla Liquidazione Giudiziale.

NB! Il CCII non aggiunge nessuna novità sostanziale in merito a tale aspetto.



LEGITTIMAZIONI

- Il debitore che verte in uno stato di sovra-indebitamento;
- I Creditori alla presenza di un chiaro indizio di crisi o di insolvenza e se dall'istruttoria risulta un monte complessivo di debiti scaduti superiore ad Euro 50.000,00 (*prima delle intervenute modifiche la soglia era fissata ad Euro 20.000,0*).

NB! In questo ultimo caso evidentemente senza la collaborazione dell'OCC

NOTE DI DETTAGLIO: Rispetto alla Prima versione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza il D.L.83/2022 ha abrogato la disposizione che prevedeva la legittimazione del P.M. a presentare domanda di Liquidazione Controllata per l'imprenditore in stato di insolvenza

